



- 7 APR. 2010

TELEGRAFO  
*Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo*  
*di Napoli*

Prot. n. /Area II/EE.LL

Napoli, 6 aprile 2010

URGENTE VIA FAX

Ai Sigg. Sindaci, Commissari e  
Commissioni Straordinarie dei Comuni  
della Provincia di **NAPOLI**

e p.c.

Al Sig. Presidente dell'Amm.ne  
Provinciale di

**NAPOLI**

OGGETTO: D.L. 195 del 30 dicembre 2009, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - Approvazione della tariffa rifiuti dei comuni della Campania in conformità alle disposizioni dell'art. 11, comma 5 bis.

Com'è noto, la legge n. 26 del 26 febbraio 2010, di conversione del D.L. n. 195/2209, detta disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, e in particolare il comma 5-bis, prevede che le tariffe della TARSU e della Tariffa Igiene Ambientale per l'anno 2010 in questa regione siano calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza (*trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti*) ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza (*raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e smaltimento o recupero inerente la raccolta differenziata*).

Sulla base degli oneri sopra distinti i comuni determinano, poi, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

In tale contesto, sono pervenuti numerosi quesiti dai singoli comuni preoccupati per l'approssimarsi del termine di scadenza fissato al 30 aprile p.v. per l'approvazione obbligatoria del bilancio di previsione 2010 e stante la mancata comunicazione da parte della provincia della componente di costo di spettanza provinciale prevista dalla normativa sopracitata.

A tal riguardo, l'amministrazione provinciale ha precisato che in data 30.12.2009, in ottemperanza alle normative vigenti, è stata costituita la società Sistema Ambiente Provincia di Napoli (S.A.P.NA s.p.a.), avente come socio unico la provincia di Napoli. Tale società relativamente a quanto disposto dal comma 5 bis del richiamato art.,11 del D.L 195/09, convertito in legge 26 febbraio 2010 n.

0817943555



*Prefetto*

*Ufficio*

*del Go*

*Napoli*

26, sta provvedendo ad elaborare l'aliquota provvisoria della TARSU e della TIA relativa alle attività di competenza provinciali, **'afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti'**.

L'amministrazione provinciale, inoltre ha reso noto che la predetta attività, relativa a tutti i 92 comuni della provincia di Napoli, benché di notevole complessità, sarà completata a breve ed i costi relativi alle singole amministrazioni comunali saranno tempestivamente trasmessi, comunque in tempo utile per la determinazione del bilancio di previsione, fissato per il 30 aprile p.v..

Da parte del citato ente è stato, altresì, soggiunto che, nel determinare l'importo delle tariffe, la S.A.P.NA vi provvederà non attraverso l'adozione di una misura generale, bensì mediante una previsione ponderata che differenzi i costi delle tariffe in relazione al conseguimento dei "migliori risultati" raggiunti per i comuni nell'ambito della raccolta, differenziata. Saranno, all'uopo, previsti costi contenuti per i comuni virtuosi che dimostrino di aver raggiunto soglie apprezzabili di raccolta differenziata, rispettivamente fissati alle date del 31.12.2009, 2010 e 2011 dalla legge n.123/2008.

Alla luce di quanto precede da parte dell'amministrazione provinciale è stata, infine, comunicata la non condivisione di soluzioni diverse prospettate per risolvere in tempi brevi la questione ed in particolare quella in base alla quale i comuni potrebbero determinare, in via provvisoria, anche le componenti di costo delle tariffe di competenza provinciale. Tale previsione delinea una arbitraria attribuzione in capo ai comuni di poteri che non sono in alcun modo configurati nel dettato della legge n.26/2010, in particolare nella previsione del succitato comma 5-bis dell'art. 11., ma che parrebbero, altresì, porsi, in contrasto con la disciplina delle competenze degli enti locali, delineata dal riformato titolo V della Costituzione nonché, con le previsioni di dettaglio contenute nel D.Lgs.267/2000.

Si ritiene di dover partecipare a codesti enti quanto precede per ogni opportuna e sollecita indicazione e norma ai fini della predisposizione corretta e approvazione successiva del bilancio di previsione per l'anno corrente, il cui termine di scadenza, si ricorda, è fissato alla data del 30 aprile p.v.,.

*[Handwritten signature]*

Il Prefetto  
(Pansa)  
*[Handwritten signature]*

AA/GV